

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**

P.IVA 02711070827

-----oOo-----

**DISCIPLINARE D'USO PER LA "GESTIONE DI TERRENI APPARTENENTI
A PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE BANCA DELLA TERRA DI
SICILIA"**

TRA

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, - Dipartimento dell'Agricoltura con sede in Palermo, viale della Regione Siciliana, 2771, Ente di diritto Pubblico, C.F. 80012000826 - Part. I.V.A. n. 02711070827, rappresentato dal dott. Dario Cartabelotta in qualità di Dirigente Generale, (giusta nomina D.P. n. 2518 del 08/06/2020), il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Ente che rappresenta d'ora in avanti indicato come "Ente concedente", in uno al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale con sede in Palermo, viale della Regione Siciliana, 4600, Ente di diritto Pubblico, C.F.80012000826 - Part. I.V.A. n.02711070827, rappresentato dal dott. Mario Candore in qualità Dirigente Generale, (giusta nomina D.P. n. 2802 del 19/06/2020, il quale dichiara di agire in nome e per conto del "soggetto pubblico che ha messo a disposizione il bene immobile da assegnare",

E

CANDURA MICHELA LUCIA MARIA nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED], [REDACTED], d'ora in avanti indicato come "Concessionario", si stipula quanto segue:

Art. 1. – Oggetto della concessione.

La stipula della presente concessione avviene sotto condizione risolutiva legata alla sussistenza di cause di decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs.159/2011 e smi nonché in caso di sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, precedenti, in atto o successivi all'esito dell'accertamento dei requisiti generali dichiarati in sede di gara così come imposto dalla legge;
giusta richiesta del concessionario per l'emissione del disciplinare d'uso per la "Gestione di Terreni appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale Regionale Banca della Terra di Sicilia" sono i ter-

reni appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale della Banca della Terra di Sicilia , ubicati in località ARCIA, Comune di NISCEMI (CL).

I terreni sono identificati al catasto al Foglio 87 particelle 246 – 247 – 294 – 298 – 299 – 481 – 482/- Fabb. Rurale – 483 – 484/Fabb. Rurale – 485 , per un totale di ha 12.87.00.

I beni vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Art. 2 – Finalità della concessione.

I terreni in oggetto, sono concessi in uso per le finalità previste dall'art. 21 della L.R. n.5/2014 e s.m.i, in particolare al fine di rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito delle aree rurali, procedere alla valorizzazione del patrimonio agricolo forestale e della biodiversità, con particolare riferimento a quello di proprietà pubblica e/o privata incolto e/o abbandonato, nonché al fine di favorire il ricambio generazionale nel comparto agricolo.

Art. 3. – Durata della concessione.

La durata della concessione è fissata in anni 20 (venti) a decorrere dalla data della stipula. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'Ente concedente apposita richiesta scritta mediante nota A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dell'immobile anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente.

Art. 4. - Uso dei beni in concessione.

Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara che i beni concessi sono privi di vizi e pienamente idonei agli scopi del progetto che intende realizzare e si impegna e dichiara di utilizzarlo esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata della concessione.

Il Concessionario nell'usufruire dei terreni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l'Ente concedente e impegnandosi a rilevarlo indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per la mancata osservanza degli stessi.

Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i terreni avuti in consegna e a condurli secondo il progetto di Utilizzazione e Valorizzazione presentato in fase di gara per l'aggiudicazione della concessione.

Il Concessionario riconosce alla Regione Sicilia, all'assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea concedente, il diritto di accedere ai terreni concessi, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L'ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo del bene nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei terreni.

Art. 5. - Obblighi del Concessionario.

Il Concessionario si impegna e si obbliga:

1. alla manutenzione ordinaria e straordinaria di terreni per tutta la durata della concessione.
2. alla presentazione alle competenti Autorità delle necessarie autorizzazioni o nulla – osta necessarie per lo svolgimento dei lavori e delle attività funzionali all'attuazione del progetto di Utilizzazione e Valorizzazione e sostenerne i relativi costi;
3. all'ottenimento di tutte le licenze necessarie (amministrative, commerciali, sanitarie ecc.) per le attività da svolgere;
4. a sostenere le spese relative a opere connesse e necessarie per l'esercizio e lo svolgimento dell'attività, come la captazione di sorgenti esistenti e la distruzione di acqua per la coltivazione dei terreni concessi, nonché il pagamento delle spese ordinarie connesse alla stessa, lo smaltimento rifiuti, e ogni altro costo relativo alla gestione dei terreni;
5. relativamente ai tratti di viabilità in cui il Concessionario ha diritto di passaggio, lo stesso deve concorrere nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in quota proporzionale ai beni serviti dalla viabilità, mentre quella straordinaria rimane di competenza dell'Ente concedente.
6. ad attuare quanto proposto nel Progetto di Utilizzazione e Valorizzazione;
7. a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
8. a presentare all'ente concedente entro il mese di Gennaio di ogni anno, una relazione scritta sull'attività svolta nell'anno precedente. La ripetuta presentazione in ritardo della relazione rispetto alla data sopra indicata o la mancata presentazione saranno causa di revoca dell'atto di concessione.
9. a pagare il canone annuo di concessione.
10. a riconsegnare in buono stato manutentivo, allo scadere del contratto, terreni e tutto quanto è stato fornito, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Art. 6. Canone di Concessione ed oneri tributari.

Il canone di concessione è determinato in € 724,50 annui. Il Canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di stipula del presente atto di concessione. Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della concessione mediante versamento presso gli sportelli della tesoreria, indicando come causale "Canone annuale di concessione dei terreni appartenenti al patrimonio agricolo forestale della Banca della Terra di Sicilia – anno 20__" cap. 1789. Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo.

Sul concessionario gravano gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.

Art. 7. Divieti.

E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso pena la revoca immediata della concessione. E' altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.

Art. 8. - Revoca della concessione.

La concessione potrà essere revocata quando:

- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso, o il concessionario ne faccia un uso non conforme al progetto di gestione presentato ai fini dell'aggiudicazione.-
- a seguito di verifica non siano stati effettuate le attività previste nel progetto di Utilizzazione e Valorizzazione presentato a base della concessione;
- il concessionario moroso non provveda al pagamento del canone dovuto nonostante apposito sollecito;
- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi.
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione.
- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzioni;

L'ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R., con preavviso di mesi SEI senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

Art. 9. - Recesso.

Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta A. R. da inviarsi all'ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni.

Art. 10. - Domicilio del Concessionario.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale presso la sede (indicare indirizzo) Via Fra Giarratana n. 9 cc.a.p. 90300 Caltanissetta (CI) e pec - c.bonanno@conafpec.it

Art. 11 – Foro competente.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Palermo.

Art. 12 – Spese.

Tutte le spese di registrazione della presente concessione restano a carico del Concessionario.

Art. 13– Norme di rinvio.

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge .

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 5/2014 e s.m.i. , nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.

11 FEB 2021

Palermo, Data

Il Concedente:


Per il Dipartimento Agricoltura

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta



Per il Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale

Il Dirigente Generale
Mario Candore



Il Concessionario:

Nicola Candore Luca Nere

Il Concedente:

Per il Dipartimento Agricoltura

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

Per il Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale

Il Dirigente Generale
Mario Candore

Il Concessionario:

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. 39/93